

TI_GERICHTE 15.1999.00187 vom 12. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1999.00187

FR: TI_GERICHTE 15.1999.00187 du 12 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 15.1999.00187 del 12 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 4

Intimazione a: - _____ Comunicazione a UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

E. 4.1

Con riferimento ai beni posti sotto sequestro al debitore sequestrato è fatto divieto, sotto minaccia di pena ex art. 169 CP, di disporre senza autorizzazione, atteso che atti di disposizione compiuti senza autorizzazione sui beni sequestrati sono privi di validità nei confronti del creditore sequestrante (cfr. art. 96 LEF). In questo senso gli effetti del sequestro sul diritto di disporre del debitore sequestrato corrispondono a quelli del pignoramento (DTF 113 III 36; Reiser, op.cit., n.84 ad art. 275 LEF; Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.53 p.417).

E. 4.2

Allo scopo di assicurare i beni sequestrati entrano inoltre in considerazione per analogia le misure cautelari ex art. 98ss. LEF. In particolare per l'art. 98 cpv. 1 LEF il denaro, i biglietti di banca, i titoli al portatore, le cambiali e i titoli girabili, gli oggetti di metallo prezioso e gli altri oggetti di valore sono presi in custodia dall'ufficio. Gli altri beni mobili sono invece di regola lasciati provvisoriamente nelle mani del debitore, con l'obbligo di tenerle pronte ad ogni richiesta (art. 98 cpv. 2 LEF), a meno che l'ufficio non reputi opportuno prendere in custodia anche questi beni, atteso che su questo punto l'ufficio dispone di un largo potere di apprezzamento, da esercitare tenendo conto delle particolarità della fattispecie, in particolare anche dell'affidabilità del debitore (Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. I, Zurigo 1997, n.10s. ad art. 98 LEF). I beni sequestrati devono invece essere sempre presi in custodia qualora il creditore ne faccia esplicita domanda, giustificandone la necessità per garantire i diritti costituiti in suo favore dal provvedimento esecutivo (art. 98 cpv.3 LEF) e anticipandone le spese (art. 68 LEF; André E. Lebrecht, op.cit., n.12 ad art. 98 LEF; Jaeger/ Walder/ Kull/ Kottmann, op.cit., Vol. I, n.12 ad art. 98 LEF).

E. 4.3

L'art. 277 LEF dà tuttavia la possibilità al sequestrato di conservare intatto il proprio potere di disposizione sugli oggetti sequestrati, dietro prestazione di garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici oggetti o ne sostituirà altri di equal

valore. (cfr. Amonn/ Gasser, op.cit., §51 n.48 p.415s.). In questa ipotesi la garanzia prestata sostituisce i beni sequestrati - anche quelli che altrimenti sarebbero da prendere in custodia ex art. 98 LEF - i quali vengono pertanto rimessi a libera disposizione del debitore. Si tratta tuttavia di una facoltà concessa dalla legge al sequestrato, dall'uso della quale non dipende né può dipendere l'esecuzione del sequestro. La mancata prestazione della garanzia ex art. 277 LEF comporta unicamente che sugli oggetti sequestrati il diritto di disporre del debitore sequestrato è e resta limitato ex art. 96 LEF, indipendentemente dalla questione della presa in custodia degli stessi.

E. 4.4

In concreto l'Ufficio contestualmente all'esecuzione del sequestro ha lasciato i beni inventariati presso l'appartamento del debitore, sostituendo tuttavia le chiavi della porta d'entrata, e in questo modo bloccando l'accesso del debitore e della sua convivente all'appartamento. Ora se è vero che, essendo una delle cause del sequestro il rischio di trafugamento di beni (art. 271 cpv.1 n.2 LEF), si impone una certa cautela, in concreto la misura adottata dall'ufficio - pur se comprensibile per la sua per lo meno apparente praticità ed economicità - si rivela tuttavia eccessivamente limitativa e inutilmente lesiva anche di interessi di terze persone (la convivente _____). Occorre del resto ricordare che per l'effetto stesso del sequestro il debitore sequestrato in relazione ai beni iscritti nel verbale 6 ottobre 1999 è limitato nel suo potere di disposizione ex art. 96 LEF, e ciò sotto minaccia di sanzione penale ex art. 169 CP (cfr. cons. 4.1.). Va inoltre rilevato che parte dei beni sequestrati, per le loro dimensioni, per la loro natura o per il loro esiguo valore, non sembrano prestarsi rispettivamente non sembrano essere esposti ad alcun rischio concreto di trafugamento. In tali circostanze si giustifica il rinvio degli atti all'ufficio perché si determini indilatamente sui beni di valore da prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco, per l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la durata presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in custodia previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione delle spese, con la comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese tutti i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore. Le chiavi dell'appartamento n. _____ in via _____ saranno retrocesse al debitore non appena i beni da prendere in custodia saranno stati asportati dall'appartamento, rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il termine assegnato alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese. Va annullato inoltre il provvedimento 21 ottobre 1999 di subordinazione della restituzione delle chiavi alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF. Richiamati per le spese l'art. 61 cpv.2 lett.a e l'art. 62 cpv.2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 25 ottobre 1999 _____ è evaso nel senso dei considerandi. 1.1. E' fatto ordine all'UEF di Locarno di assegnare a _____ un termine di dieci giorni per indicare quali dei beni iscritti nel verbale di sequestro 6 ottobre 1999 siano da dichiarare impignorabili ex art. 92 LEF e per quali motivi, atteso che il silenzio varrà quale rinuncia al beneficio. Ove _____ procedesse a tale elencazione, l'UEF di Locarno si determinerà con provvedimento impugnabile. 1.2. E' fatto ordine all'UEF di Locarno di determinarsi indilatamente sui beni di valore da prendere in custodia nonché sulle spese necessarie per il trasloco, per l'assicurazione e per il deposito in luogo sicuro di detti beni per la durata presumibile della procedura. L'ufficio li prenderà successivamente in custodia previa richiesta alla creditrice sequestrante dell'anticipazione entro un termine, non superiore ai dieci giorni, delle spese necessarie, con la comminatoria che in caso di mancata tempestiva anticipazione delle spese tutti i beni sequestrati resteranno in possesso del debitore. 1.3. All'UEF di Locarno è fatto

ordine di retrocedere a _____ le chiavi dell'appartamento n. _____ in via _____, non appena i beni da prendere in custodia saranno stati asportati dall'appartamento, rispettivamente sarà scaduto infruttuosamente il termine assegnato dall'UEF alla creditrice sequestrante per l'anticipazione delle spese necessarie. 1.4. È annullato l'atto 21 ottobre 1999 con cui l'UEF di Locarno ha subordinato la restituzione delle chiavi dell'appartamento n. _____ in via _____, alla prestazione di una garanzia ex art. 277 LEF di Fr. 116'017.--. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.